

ALLEGATO C - BOZZA DI CONVENZIONE/COMODATO

Convenzione per la concessione in comodato d'uso gratuito esclusivo di locale sito presso l'edificio scolastico comunale.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede municipale del Comune di Armento, tra:

il Comune di Armento, C.F. _____, rappresentato dal/dalla Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile, _____, domiciliato/a per la carica presso la sede comunale, di seguito denominato “Comune” o “concedente”;

e

l'Associazione/Ente _____, C.F./P.IVA _____, con sede in _____, rappresentata dal/dalla sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata “comodatario”;

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse, gli atti richiamati, l'avviso pubblico, la domanda presentata dal comodatario, il progetto di utilizzo e la proposta di evento annuale costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il presente rapporto è disciplinato dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni e delle locazioni di immobili comunali, dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 11/05/2026, dalla determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile n. _____ del _____, nonché dagli artt. 1803 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 2 - OGGETTO

Il Comune concede in comodato d'uso gratuito esclusivo al comodatario il locale identificato come Locale n. _____, sito presso l'edificio scolastico comunale, meglio individuato nella planimetria/verbale di consegna allegato.

Il locale è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il comodatario dichiara di conoscere e accettare.

ART. 3 - DURATA

La durata del comodato è stabilita in **anni TRE**, decorrenti dal _____ e sino al _____.

Alla scadenza il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di disdetta e senza rinnovo tacito. L'eventuale nuovo utilizzo dovrà essere oggetto di nuova valutazione dell'Amministrazione e, ove necessario, di nuova procedura.

ART. 4 - GRATUITÀ DEL COMODATO E RIMBORSO FORFETTARIO DELLE SPESE ACCESSORIE

Il comodato è gratuito e non comporta il pagamento di alcun canone.

Il comodatario è tuttavia obbligato a rimborsare al Comune le spese accessorie afferenti l'immobile, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento comunale, dall'avviso e dal presente atto.

In considerazione della presenza di un unico contatore e dell'impossibilità o non convenienza di attivare utenze separate per ciascun locale, il comodatario corrisponde al Comune l'importo forfettario annuo di euro 150,00.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante PagoPA/versamento presso Tesoreria comunale, entro il 31/12 di ogni anno di riferimento.

Il mancato pagamento per un periodo superiore a sei mesi costituisce causa di decadenza, salvo regolarizzazione entro il termine assegnato dal Comune.

ART. 5 - SERVIZIO COMPENSATIVO: EVENTI ANNUALI

Il comodatario si obbliga a realizzare, per ciascun anno di durata del comodato, almeno n. 1 evento, manifestazione o iniziativa di interesse pubblico locale, gratuito/a e aperto/a alla cittadinanza, coerente con le proprie finalità statutarie e con gli indirizzi dell'Amministrazione comunale.

L'evento annuale costituisce servizio compensativo accessorio del vantaggio economico derivante dall'uso gratuito del locale, volto a garantire alla collettività un'utilità sociale concreta e verificabile. Esso non sostituisce né assorbe l'obbligo di rimborso delle spese accessorie, delle utenze e dei consumi energetici.

Il programma dell'evento dovrà essere preventivamente concordato con il Comune.

L'iniziativa dovrà essere svolta senza oneri economici a carico dell'Ente, salvo eventuale patrocinio non oneroso o messa a disposizione di supporto organizzativo ordinario compatibile con le risorse comunali.

Entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento, il comodatario trasmette al Comune una sintetica relazione illustrativa dell'attività realizzata, con eventuale materiale documentale disponibile.

La mancata realizzazione dell'evento annuale, salvo comprovate cause di forza maggiore o diversa autorizzazione del Comune, costituisce inadempimento agli obblighi convenzionali e può comportare, previa diffida, la revoca o la decadenza dal comodato.

ART. 6 - DESTINAZIONE D'USO E MODALITÀ DI UTILIZZO

Il locale dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività associative indicate nella domanda e nel progetto approvato, nonché per attività compatibili con le finalità culturali, sociali, formative o comunque di interesse generale.

È vietato mutare la destinazione d'uso del locale o svolgere attività diverse da quelle autorizzate, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Il comodatario si impegna a garantire un utilizzo costante, ordinato e compatibile con la natura del bene, con le norme di sicurezza, igienico-sanitarie e con le esigenze dell'Amministrazione.

ART. 7 - PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA

Sono a carico del comodatario la pulizia del locale concesso, la manutenzione ordinaria, la custodia, l'apertura e chiusura dei locali, la corretta conservazione delle chiavi, nonché ogni adempimento necessario a mantenere il bene in condizioni decorose e idonee all'uso autorizzato.

Il comodatario dovrà segnalare tempestivamente al Comune ogni guasto, anomalia, danno o situazione di pericolo riscontrata nel locale o negli impianti.

Sono vietati interventi, opere, installazioni, modifiche o migliorie senza preventiva autorizzazione scritta del Comune e senza i necessari titoli abilitativi, ove richiesti.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

Il comodatario assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dall'utilizzo del locale e dalle attività ivi svolte, con esonero del Comune da responsabilità per danni a persone o cose riconducibili all'attività del comodatario, dei propri associati, collaboratori, utenti o invitati.

Il comodatario risponde dei danni arrecati al locale, agli impianti, agli arredi, alle parti comuni, a persone o cose, salvo il normale deperimento d'uso.

Il Comune può richiedere, prima della consegna o entro il termine assegnato, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per danni all'immobile, ove ritenuta necessaria in relazione alle attività svolte.

ART. 9 - DIVIETI

È vietato cedere, sub-concedere, sub-comodare o comunque consentire stabilmente a terzi l'uso del locale senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.

È vietata la duplicazione delle chiavi, l'installazione di serrature o sistemi di chiusura non autorizzati, nonché l'uso del locale per finalità non dichiarate o incompatibili con l'interesse pubblico perseguito.

ART. 10 - VERIFICHE E RENDICONTAZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sul corretto utilizzo del locale, sul rispetto degli obblighi convenzionali e sulla permanenza dei requisiti dichiarati dal comodatario.

Il comodatario si impegna a trasmettere annualmente, su richiesta del Comune o comunque entro il termine indicato dall'Ente, una relazione sulle attività svolte nel locale e sull'evento annuale realizzato.

ART. 11 - REVOCA E DECADENZA

Il Comune può revocare il comodato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per necessità istituzionali o per diversa destinazione del bene, con preavviso compatibile con le esigenze pubbliche da perseguire.

Il Comune può dichiarare la decadenza dal comodato, previa contestazione dell'inadempimento e assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni, nei seguenti casi: uso difforme del locale; mancato pagamento del rimborso forfettario; mancata realizzazione degli eventi annuali; cessione o sub-concessione non autorizzata; perdita dei requisiti; danni gravi; violazione delle norme di sicurezza; mancata manutenzione ordinaria; ogni altra grave violazione del Regolamento, dell'avviso o della presente convenzione.

Nei casi di urgenza o pericolo per persone o cose, il Comune può disporre l'immediata sospensione dell'utilizzo del locale.

ART. 12 - RESTITUZIONE DEL LOCALE

Alla scadenza, revoca, decadenza o rinuncia, il comodatario dovrà restituire immediatamente il locale libero da persone e cose, nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso.

In caso di ritardata restituzione, il Comune potrà procedere secondo legge e richiedere il risarcimento degli eventuali danni e/o l'indennità dovuta secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente.

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI, BOLLO E REGISTRAZIONE

Eventuali spese di bollo, registrazione o altre spese inerenti il presente atto sono a carico del comodatario, salvo esenzioni previste dalla legge per la specifica natura soggettiva del comodatario.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere informate che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente rapporto, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia al vigente Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni e delle locazioni di immobili comunali, al Codice civile e alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Armento, li _____

Per l'associazione

Il legale rappresentante

Per il comune

Il responsabile del servizio amministrativo contabile